

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Interessi.** I contenuti della proposta che Bankitalia ha messo in consultazione per attuare la nuova disciplina prevista dal Tub

# Anatocismo, divieto solo a tempo

## La capitalizzazione torna dopo 60 giorni dall'estratto conto - Conteggi al 31 dicembre

Angelo Busani

L'anatocismo esce dalla porta ma rientra dalla finestra: nella bozza di regolamento messa in consultazione dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 120, comma 2 del Tub, recante il divieto di calcolo di interessi sugli interessi che siano già maturati su un dato capitale, non si cancella infatti la prassi di effettuare l'anatocismo e cioè di conteggiare "interessi sugli interessi", ma la si sposta operativamente di 60 giorni. Questa disciplina attuativa sta venendo alla luce sotto l'evidente impulso del moltiplicarsi di sentenze per lo più sfavorevoli al sistema bancario, "reo" di aver continuato a praticare l'anatocismo nonostante il divieto di addebitare "interessi sugli interessi" contenuto nell'articolo 120, comma 2 del Tub (il testo unico bancario). La consultazione avrà un rapido svolgimento, in modo da avere le nuove norme vigenti per gli interessi che matureranno dal 1° gennaio 2016.

**La vicenda**  
La storia di questa normativa è stata assai tormentata: da ultimo, si ha appunto a che fare con l'articolo 120, comma 2 del Tub (quale introdotto dall'articolo 1,

### L'APPLICAZIONE

Il provvedimento riguarda i frutti delle somme finanziate ma non quanto dovuto dal debitore in mora

tratti di apertura di credito in conto corrente e nei contratti di finanziamenti a valere su carte di credito:

- gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno);
- il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
- gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia influenzato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
- gli interessi, sia attivi che passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto o delle comunicazioni di cui rispettivamente all'articolo 119 del Tub e all'articolo 126-quater, comma 1, lettera b) del Tub (fermo restando che il contratto può prevedere termini diversi, ma a favore del cliente);
- decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito); in tal modo, la somma addebitata va a far parte del capitale, sul quale si calcolano gli interessi; insomma, gli interessi sono sterilizzati per un anno e 60 giorni, dopo di che sono capitalizzati e si ha nuovamente anatocismo.

Gli interessi in gioco  
Gli interessi in questione, di cui si è finora parlato, sono quelli "corrispettivi" (e cioè quelli che hanno funzione di remunerazione del capitale) e non quelli moratori, e cioè quelli che hanno finalità risarcitoria in caso di inadempimento del debitore. La Banca d'Italia giustifica il fatto che la proposta disciplina regolamentare è riferita ai soli interessi corrispettivi in quanto: sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (principio sancito nell'articolo 1218 del Codice civile); sul piano sostanziale, il divieto di interessi di mora comporterebbe che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o il recesso del creditore dal rapporto contrattuale (e cioè la revoca del fido e la chiamata "al rientro" immediato). In altri termini, in entrambi i casi si tratterebbe di conseguenze sproporzionate e contraddittorie: da una norma nata per la tutela del cliente della banca, si avrebbe la conseguenza di una situazione che lo danneggerebbe, costringendolo, anche se si avesse una situazione di sua transitoria difficoltà, a subire le conseguenze (economiche e non) di un giudizio o a vedersi revocata la linea di fido.

### L'identikit

#### 01 | CHE COS'È

L'anatocismo - consentito, a certe condizioni, dall'articolo 1283 del Codice civile - è la pratica seguita dalle banche di calcolare gli interessi sugli interessi e non soltanto sul capitale. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 21095/2004) hanno definitivamente dichiarato illegittima questa prassi per il passato, mentre a decorrere dal 2000 è stata legittimata (con Dlg 342/1999 e delibera Cnr 9/2/2000) purché gli interessi attivi e passivi siano calcolati con pari periodicità

#### 02 | IL NUOVO DIVIETO

Con la legge di Stabilità 2014 è stato modificato l'articolo 120 del Tub che prevede oggi il divieto assoluto di anatocismo; allo stesso tempo, però, si demanda al Cnr di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie

#### 03 | DIVIETO DAL 1° GENNAIO

Anche se il Cnr non ha ancora adottato la delibera richiesta per legge, l'anatocismo bancario è vietato dal 1° gennaio 2014. Così hanno deciso due ordinanze della Sesta sezione del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile scorso con le quali è stato inibito a

tre banche (Banca popolare di Milano, Deutsche Bank e Ing Bank) il calcolo degli interessi del conto corrente anche sugli interessi del trimestre precedente e non soltanto sul capitale

#### 04 | QUESTIONE RIMANDATA

La decisione del tribunale di Milano è arrivata in contemporanea con quella - di segno opposto - notificata a inizio agosto dai collegi di Torino al Movimento consumatori, nel contenzioso aperto con Banca del Piemonte. Secondo la corte torinese mancherebbero i presupposti per un intervento cautelare in materia di anatocismo e, inoltre, in attesa della delibera regolamentare prevista dalla legge, è scorretto anticipare il divieto di capitalizzazione degli interessi. Con una lettura ortodossa dell'articolo 120 del Testo unico bancario, il tribunale piemontese rimanda la questione degli "interessi sugli interessi" alla emanazione della delibera del Cnr, condizione invece esclusa dai collegi togati di Milano

#### 05 | OPERATIVITÀ DUBBIA

Senza la delibera del Cnr è dubbia dal 1° gennaio 2014 l'operatività del divieto di anatocismo bancario. Così ha

stabilito sul nuovo articolo 120 del Testo unico bancario (Tub) il Tribunale di Cosenza che in un'ordinanza del 27 maggio scorso sembrerebbe dare un orientamento contrario a quello del Tribunale di Milano

#### 06 | L'INTERVENTO DELLA UE

In attesa di un pronunciamento del Cnr, «l'incertezza del quadro giuridico e l'esistenza di un divieto suscettibile di rendere più onerose e complicate alcune operazioni bancarie potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia». Lo ha scritto il direttore generale per la Stabilità, servizi e unione dei mercati della Commissione europea, Jonathan Faull, in una lettera all'ambasciatore italiano presso la Ue, Stefano Sannino, che è però sostanzialmente rivolta alle autorità italiane

#### 07 | LA PROPOSTA

Ora la Banca d'Italia ha messo in pubblica consultazione (fino al 23 ottobre 2015) la proposta che intende formulare al Cnr per dare attuazione all'articolo 120, comma 2 del Tub. In questa proposta si afferma che nei contratti di apertura di credito in conto corrente e nei contratti di

finanziamenti a valere su carte di credito:

- gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità (comunque non inferiore a un anno);
- il conteggio degli interessi si effettua il 31 dicembre di ciascun anno (o, se anteriore, il giorno in cui termina il rapporto da cui gli interessi si originano);
- gli interessi maturati devono essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale, in modo che non ne sia influenzato il calcolo degli interessi dovuti sul capitale;
- gli interessi, sia attivi sia passivi, divengono esigibili con il decorso di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto o delle comunicazioni di cui rispettivamente all'articolo 119 del Tub e all'articolo 126-quater, comma 1, lettera b) del Tub (fermo restando che il contratto può prevedere termini diversi, ma a favore del cliente);
- decorso 60 giorni (o il termine superiore eventualmente concordato), il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito). Così la somma addebitata va a far parte del capitale, sul quale si calcolano gli interessi

**Contabilità.** L'assegnazione del rating al debitore

## I flussi finanziari guidano la stima del rischio-credito



### I NUOVI BILANCI / 10

Arianna Agosto  
Renzo Rocca

Cresce l'attenzione del regolatore europeo sulla capacità di generare "cassa" da parte dell'impresa. Le informazioni che definiscono il profilo di liquidità rivestono crescente importanza nella valutazione del merito di credito. La sola informazione sul reddito, come ha più volte ricordato la European Banking Authority, non fornisce di per sé garanzia della sostenibilità del debito in una visione prospettica.

Dall'entrata in vigore di Basilea 2 in materia di regolamentazione del capitale delle banche, gli intermediari creditizi, nell'assegnare il rating al debitore, utilizzano, tra le variabili quantitative, indicatori di bilancio che misurano la liquidità e la capacità del soggetto finanziato di produrre flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito. Ad esempio, liquidità a breve, oneri finanziari netti su ricavi netti, cash flow su valore della produzione.

La verifica della qualità del credito, svoltasi nell'ambito del Comprehensive Assessment effettuato nel corso del 2014 dalla Banca centrale europea, ha confermato che l'analisi della liquidità è parte rilevante sia per una corretta valutazione preliminare di solvibilità del debitore sia per la successiva attività di monitoraggio della posizione.

Intale ambito, l'Autorità di vigilanza europea ha valutato la solvibilità delle imprese affidate in diverse fasi. Nella fase preliminare di campionamento delle posizioni, sono stati esclusi dall'esame i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda inferiore all'unità - oltre che caratterizzati da un rapporto tra patrimonio netto e attivo superiore al 50% - in quanto considerati "sani" in via presuntiva. Mentre sono stati identificati ad alto rischio i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda superiore a 6.

Nella successiva fase di verifica della classificazione dei crediti, tra i criteri di definizione dell'evidenza della loro riduzione di valore è stata inclusa, tra gli altri, l'incapacità di ripagare il debito da parte del soggetto finanziato per effetto di una carenza di flussi finanziari in entrata ovvero per l'impossibilità di accedere a una operazione di rifinanziamento. In merito, secondo la Bce, assume rile-

vanza un Debt Service Coverage Ratio (Dscr) inferiore a 1,1, che rappresenta sia un indicatore di difficoltà finanziaria del debitore sia un segnale di evidenza di riduzione di valore del credito (minimum impairment triggers). Il Dscr misura la capacità di generare risorse finanziarie sufficienti a ripagare l'importo dovuto ed è calcolato rapportando il flusso di cassa operativo al debito complessivo di quota capitale e interessi.

L'impiego di indicatori quantitativi che utilizzano la liquidità per misurare la sostenibilità del debito sembra riflettere un orientamento più generale delle autorità di vigilanza. Il documento di consultazione del Comitato di Basilea che rivede il metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito («Revisions to the Standardised Approach for Credit Risk»), pubblicato nel dicembre scorso, introduce l'utilizzo di variabili finanziarie ai fini della

### LA VIGILANZA

Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni, per le imprese sarà sempre più decisivo fornire dati di qualità

ponderazione delle esposizioni per il calcolo del capitale regolamentare.

Nel nuovo approccio sarebbero utilizzati i ricavi e la leva finanziaria (Leverage) per determinare il coefficiente di rischio delle esposizioni corporate, mentre il peso attribuito ai mutui residenziali varierebbe in funzione, oltre che del Loan-to-value, del Dscr. Quest'ultimo è inoltre indicato a titolo esemplificativo tra i fattori che il Comitato sta considerando di introdurre per la ponderazione delle esposizioni retail (small business, imprese familiari, eccetera).

Se entreranno in vigore le novità nella determinazione dei requisiti patrimoniali e si confermerà la centralità dei criteri oggettivi di valutazione delle esposizioni nel nuovo sistema di vigilanza, vi saranno impatti significativi sui processi di concessione e gestione del credito. Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni di mercato sarà sempre più decisivo per le imprese fornire informazioni di qualità, in particolare sui flussi finanziari attuali e prospettici collegati ai piani di business, che permettano una verifica credibile della loro solidità finanziaria e della sostenibilità dei loro progetti di investimento.

**Il problema.** Dalle origini a oggi

## Risparmiatori in cerca di par condicio

Chi non sa cos'è l'anatocismo si aspetta di trovarne la definizione più su un testo di medicina (per individuare una malattia) che su un testo di economia o di diritto. Nel termine anatocismo, però, si imbattono i giuristi e gli economisti in erba al primo anno di università, quando apprendono che il nostro Codice civile, per scongiurare pratiche usuarie, vieta (a meno di «usi contrari») che gli interessi scaduti possano essere capitalizzati e quindi produrre interessi a loro volta, a meno che il creditore lo richieda con una domanda in giudizio o a meno che il creditore e il debitore si accordino in tal senso quando si tratti di interessi scaduti e comunque si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Si tratta, in poche parole, di un capitale (ad esempio, di valore 100) che, in un dato periodo (in ipotesi: un trimestre), frutta interessi (poniamo di importo 4); l'anatocismo consiste nel fatto che se questi interessi non sono pagati (come normalmente accade in un rapporto di apertura di credito in conto corrente), essi si "capitalizzano", vale a dire che si sommano al capitale

(100 più 4) in modo che, nel periodo successivo di computo negli interessi (il trimestre, nell'esempio), gli interessi non si calcolano più su 100 ma su 104. E così via di periodo in periodo.

Fino al termine degli anni Novanta questa norma è stata per le banche, che adducevano la sussistenza di "usi" in tal senso a loro favore, il cavallo di battaglia per pretendere il pagamento di interessi su interessi. Ma anche battendo sul rinvio che le banche ingiustificatamente non concedevano parità di trattamento tra interessi creditori e debitori, i clienti delle banche (consumatori e imprese) hanno via via ottenuto il riconoscimento delle loro ragioni.

Cosicché l'anatocismo ha avuto una storia contrastata nel passato recente e meno recente. Dapprima, le banche e i clienti si sono scontrati sull'interpretazione della norma contenuta nell'articolo 1283 del Codice civile, la quale sancisce che «in mancanza di usi contrari» gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro

scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Uno dei principali punti della querelle fu quello del significato da dare all'espressione «usi contrari» e sul problema di come rilevare l'esistenza.

Da questo duro confronto, costellato da vari passaggi giu-

risprudenziali (culminati, in particolare, nella sentenza delle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095) e da altre vicende legislative (talune oggetto di censura anche da parte della Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425) sono derivati:

- la norma sulla commissione di massimo scoperto (contenuta nell'articolo 117-bis del Tub, quale da ultimo risultante dalla legge 62/2012 di conversione del Dl 29/2012);
- la norma sulla nullità delle clausole stipulate in violazione del predetto articolo 117-bis (articolo 27-bis, comma del Dl 1/2012);
- la normativa contenuta nel Dm 30 giugno 2012, emanato dal ministro dell'Economia quale presidente del Cnr, recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario;
- la norma di cui all'articolo 120, comma 2 del Tub, che oggi contiene la predetta prescrizione in ordine alla parità di trattamento tra interessi creditori e debitori.

A.Bu.

### L'anticipazione



Bankitalia e Mef in campo  
Banca d'Italia e ministero dell'Economia hanno calato le carte su come intendono risolvere il problema dell'anatocismo bancario. La notizia della proposta in consultazione è stata riportata sul Sole 24 Ore di ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.bs.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE

24 ORE  
BUSINESS SCHOOL  
PROFESSIONISTI

Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa.

## MASTER NORME E TRIBUTI

### 6 incontri da ottobre 2015 a maggio 2016

Con il contributo di

NORME E TRIBUTI

NORME E TRIBUTI MESE

SystemaFrizzera24

In collaborazione con

JACOB COHEN

- ANCONA
- BARI
- BLOGNA
- BRESCIA
- BUSTO ARSIZIO
- CANTÙ
- CATANIA
- FIRENZE
- FORLÌ/CESENA
- GENOVA
- LECCE
- MESSINA
- MILANO
- MODENA
- NAPOLI
- PADOVA
- PALERMO
- PESCARA
- ROMA
- TORINO
- TRENTO
- TREVISO
- UDINE
- VERONA
- VICENZA



49 CREDITI FORMATIVI

Servizio Clienti  
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601  
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008